

**ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L'ANNO 2023 PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO
D'AUTORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 93/2023**

Il modello “*Contributo CPO - anno 2023*” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo in questione è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

Le istruzioni per accedere al portale, configurare il profilo utente e recuperare la dichiarazione sono riportate al paragrafo 10 delle presenti istruzioni.

Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione “*Contributo CPO – Anno 2023*” e il versamento del contributo dovuto all’Autorità è il giorno 25 novembre 2023.

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo CPO – anno 2023”

Sono tenuti a inviare, entro e non oltre il 25 novembre 2023, il modello “*Contributo CPO – anno 2023*”, debitamente compilato, i seguenti soggetti:

- a. titolari dei diritti delle opere cinematografiche;**
- b. titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;**
- c. titolari dei diritti su format televisivi;**
- d. titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;**
- e. fornitori di servizi di media;**
- f. organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.**

Sono esentate dall’obbligo di presentazione del modello “*Contributo CPO – anno 2023*”:



- 1) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023 (e che pertanto non hanno conseguito ricavi nel periodo d'imposta);
- 2) i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2022 (oppure 2022-2023 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “*Contributo CPO – anno 2023*” ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi presentano la dichiarazione contributiva e allegano ad essa la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 4.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2023 ai sensi della legge n. 93/2023

Sono tenuti al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 ai sensi della legge n. 93/2003 i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2022 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera), ricavi imponibili superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Al termine della compilazione del modello “*Contributo CPO – anno 2023*”, il sistema calcola automaticamente l'importo del contributo dovuto.

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo in questione, per l'anno 2023, i soggetti di cui al paragrafo 1 il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “*Contributo CPO – anno 2023*” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), e le imprese che al 1° gennaio 2023 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2023 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il pagamento del contributo deve avvenire attraverso le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

3. Informazioni anagrafiche (riquadro 1)

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione “Dati anagrafici” del modello “*Contributo CPO – anno 2023*”.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono precompilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l’accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l’utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente Agcom” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell’Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

4. Informazioni economiche alla base di calcolo del contributo 2023: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

La base di calcolo del contributo è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’esercizio finanziario 2022 (ovvero esercizio oggetto dell’ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all’approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l’importo relativo alla base di calcolo nello spazio “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (campo 1) e quello relativo al valore della produzione nel corrispondente spazio (campo 2).

Il campo 1 è precompilato dal sistema nel caso in cui l’impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell’importo precompilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

Qualora, invece, il bilancio non sia depositato presso le Camere di commercio, esso deve essere allegato al modello telematico, selezionando la voce del menù a tendina proposto nel riquadro 4 “comunicazioni varie”.

a. I ricavi derivanti dalla commercializzazione e gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore (riquadro 2B)

I ricavi derivanti dalla commercializzazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore sono indicati nel riquadro 2B, articolati come segue:

- Ricavi dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei titolari dei diritti su *format* televisivi per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi per la commercializzazione dei relativi diritti.
- Ricavi dei fornitori di servizi di media per la commercializzazione dei relativi diritti (Quota di ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento).
- Ricavi degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 per la gestione dei relativi diritti.

Per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. I ricavi esclusi dalla base imponibile (Altri ricavi - riquadro 2C)

Gli eventuali ricavi derivanti da attività diverse dalla diffusione di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica sono indicati nel riquadro 2C.

L'esclusione di ricavi dall'imponibile è consentita solo se verificabile attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4). Si evidenzia che ricadrà sull'operatore l'onere della prova circa l'esistenza di specifici fatti che diano luogo ad oneri o a costi deducibili o che escludano l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa svolta (cfr. TAR del Lazio, sent. n. 11635/2020).

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2022 da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nei riquadri 2B e 2C, il dettaglio dei ricavi che rientrano o meno nella base imponibile.

6. Importo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023 ai sensi della legge n. 93/2023 (riquadro 3)

La somma dei ricavi di cui ai riquadri 2B e 2C dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A - campo 1).

Il modello calcola automaticamente l’importo dovuto dal contribuente, applicando ai ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti l’aliquota contributiva definita dalla delibera.

7. Giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall’imponibile (riquadro 4)

I ricavi conseguiti dall’impresa, derivanti dalle attività che non rientrano nella base imponibile devono essere debitamente giustificati (mediante la documentazione di supporto di cui al riquadro 4).

A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, etc.).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello “*Contributo CPO - anno 2023*”, selezionando nel riquadro 4 - Allegati la pertinente voce del menù a tendina (comunicazioni varie, documentazione per ricavi esclusi, documentazione per quote di ricavo rimosse in nome e per conto del titolare del mezzo, stato di crisi, cessate/liquidate).

Il mancato invio dei suddetti giustificativi di natura contabile, ovvero la loro insufficienza informativa, comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità mediante applicazione dell’aliquota fissata per il settore di competenza all’intera voce A1.

8. Trasmissione del modello “Contributo CPO – Anno 2023”

Il modello “*Contributo CPO - anno 2023*”, debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

Una copia del modello inviato è resa disponibile all’interno del Portale nella sezione “Archivio pratiche”, che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l’invio del modello “*Contributo CPO - anno 2023*” è il giorno 25 novembre 2023.

9. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2023 dovuto ai sensi della legge n. 93/2023 è il giorno 25 novembre 2023.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante “Pagamento tramite PagoPA” nell’area “Pagamenti Contributi” presente nella sezione “AGCOM” > “Contributo dovuto all’Autorità” del Portale;
- 2) tramite bonifico bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicato nella pagina web: <https://www.agcom.it/iban-e-pagamenti-informatici1>, indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.

10. Modalità di accesso al modello “Contributo CPO - anno 2023”

10.1 Il portale

Il modello “Contributo CPO - anno 2023” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it (di seguito anche “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (“Unioncamere”).

10.2 Le credenziali per l’accesso al portale

L’accesso al Portale è consentito attraverso l’uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo CPO - anno 2023” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l’accesso al Portale.

Come alternativa tali soggetti possono dotarsi di credenziali **SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale**.



10.3 La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell'apposita sezione della banca dati.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione “Contributo CPO - anno 2023” e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all'indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.

10.4 La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all'Autorità” e infine su “Contributo CPO - anno 2023”. Se l'azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l'impresa e, a seguire, l'anno di riferimento della dichiarazione (2023).

Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inseriscono il codice fiscale dell'impresa e l'anno di riferimento della dichiarazione.